

Raccomandazione 172

RACCOMANDAZIONE SULLA SICUREZZA NELL'UTILIZZO DELL'AMIANTO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1986 per la sua settantaduesima sessione;

Avendo preso nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la Convenzione e la Raccomandazione sull'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni) del 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la lista delle malattie professionali riveduta nel 1980, allegata alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali del 1964; come pure la Raccolta di direttive pratiche sulla sicurezza nell'utilizzo dell'amianto, pubblicata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro nel 1984, che stabiliscono i principi di una politica nazionale e di una azione a livello nazionale;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza nell'utilizzo dell'amianto, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sull'amianto del 1986,

adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentottantasei, la raccomandazione seguente, che verrà denominata Raccomandazione sull'amianto del 1986.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. (1) Le disposizioni della Convenzione sull'amianto del 1986 e della presente Raccomandazione si dovrebbero applicare a tutte le attività che comportino l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro.

(2) Andrebbero prese misure, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, per assicurare ai lavoratori indipendenti una protezione analoga a quella prevista dalla Convenzione sull'amianto del 1986 e dalla presente Raccomandazione.

(3) L'impiego di giovani di età inferiore ai diciotto anni in attività che comportino un rischio di esposizione professionale all'amianto dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione, secondo quanto previsto dall'autorità competente.

2. Le attività che comportino un rischio di esposizione professionale all'amianto dovrebbero comprendere, in particolare:

- a)* i lavori di estrazione e di trattamento dei minerali contenenti amianto;
- b)* la fabbricazione di materiali o di prodotti contenenti amianto;
- c)* l'utilizzo o l'applicazione di prodotti contenenti amianto;
- d)* la rimozione, la riparazione o la manutenzione di prodotti contenenti amianto;
- e)* la demolizione o la riparazione di installazioni o di strutture contenenti amianto;
- f)* il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

g) altre attività che comportino un rischio di esposizione alle polveri di amianto in sospensione nell'aria.

3. Ai fini della presente Raccomandazione:

- a) il termine «amianto» indica la forma fibrosa dei silicati minerali appartenenti alle rocce metamorfiche del gruppo dei serpentini, cioè il crisotilo (amianto bianco), e del gruppo degli anfiboli, cioè l'actinolite, l'amosite (amianto bruno, cummingtonite-grunerite), l'antofillite, il crocidolite (amianto blu), il tremolite, o ogni miscela contenente uno o più di questi minerali;
- b) l'espressione «polveri di amianto» indica le particelle di amianto in sospensione nell'aria o le particelle di amianto depositate suscettibili di essere messe in sospensione nell'aria nei luoghi di lavoro;
- c) ai fini della misurazione, l'espressione «polveri di amianto in sospensione nell'aria» indica le particelle di polveri misurate con una valutazione gravimetrica o con un altro metodo equivalente;
- d) l'espressione «fibre di amianto respirabili» indica fibre di amianto il cui diametro sia inferiore a 3 micrometri e il cui rapporto lunghezza-diametro sia superiore a 3:1. Solo le fibre di lunghezza superiore a 5 micrometri verranno prese in considerazione ai fini della misurazione;
- e) l'espressione «esposizione all'amianto» indica il fatto di essere esposto sul lavoro alle fibre respirabili di amianto o alle polveri di amianto in sospensione nell'aria, provenienti sia dall'amianto sia da minerali, da materie o da prodotti contenenti amianto;
- f) il termine «lavoratori» include i membri delle cooperative di produzione;
- g) l'espressione «rappresentanti dei lavoratori» indica i rappresentanti dei lavoratori riconosciuti come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, conformemente alla Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971.

II. PRINCIPI GENERALI

4. Le misure prescritte in applicazione dell'articolo 3 della Convenzione sull'amianto dovrebbero essere concepite in modo da applicarsi ai diversi rischi di esposizione professionale all'amianto, in tutte le branche di attività economica, ed essere elaborate tenendo debito conto degli articoli 1 e 2 della Convenzione sul cancro professionale del 1974.

5. L'autorità competente dovrebbe rivedere periodicamente le misure prescritte tenendo conto della Raccolta di direttive pratiche sulla sicurezza nell'utilizzo dell'amianto pubblicata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, di altre raccolte di direttive e linee guida che l'Ufficio Internazionale del Lavoro potrà elaborare, delle conclusioni delle riunioni di esperti che l'Ufficio potrà convocare, come pure delle informazioni provenienti da altri organismi competenti sull'amianto e sui materiali sostitutivi.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Raccomandazione, l'autorità competente dovrebbe agire in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

7. (1) Il datore di lavoro, in consultazione ed in collaborazione con i lavoratori interessati o i loro rappresentanti, e tenendo conto dei pareri degli organismi competenti, in particolare dei servizi sanitari sul lavoro, dovrebbe ricorrere a tutte le misure adeguate per prevenire o controllare l'esposizione all'amianto.

(2) Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, la consultazione e la cooperazione tra il datore di lavoro e i propri dipendenti si potrebbero svolgere tramite:

- a) i delegati dei lavoratori alla sicurezza;
- b) i comitati di salute e di sicurezza dei lavoratori o i comitati congiunti di salute e di sicurezza sul lavoro;
- c) altri rappresentanti dei lavoratori.

8. Nei limiti della propria responsabilità, i lavoratori assegnati ad un lavoro nel quale si faccia uso di amianto o di prodotti contenenti amianto dovrebbero essere tenuti a conformarsi alle procedure di salute e di sicurezza stabilite, e in particolare ad utilizzare i dispositivi di protezione adeguati.

9. (1) Un lavoratore che si sia ritirato da una situazione di lavoro che egli aveva un motivo ragionevole di considerare come costituire un pericolo grave per la sua vita o per la sua salute dovrebbe:

- a) avvertire il superiore gerarchico diretto;
- b) essere protetto contro misure di rappresaglie o misure disciplinari, conformemente alle condizioni ed alla prassi nazionale.

(2) Non andrebbe presa alcuna misura sfavorevole nei confronti di un lavoratore che, in buona fede, abbia denunciato quello che considerava una infrazione alle disposizioni regolamentari o una carenza grave nelle misure prese dal datore di lavoro nell'ambito della sicurezza, della salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

III. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

10. (1) L'autorità competente dovrebbe assicurare la prevenzione o il controllo dell'esposizione all'amianto, stabilendo controlli tecnici e metodi di lavoro adeguati, ivi compreso la salute nell'ambiente lavorativo, che garantiscano ai lavoratori la massima protezione.

(2) L'autorità competente dovrebbe determinare periodicamente, in base al livello di esposizione, alle circostanze e alle condizioni che prevalgono nell'ambiente lavorativo, e alla luce della ricerca scientifica e del progresso tecnologico:

- a) i tipi di amianto e i prodotti contenenti amianto il cui utilizzo andrebbe sottoposto ad autorizzazione, ed i procedimenti lavorativi che andrebbero sottoposti ad autorizzazione;
- b) i tipi di amianto e i prodotti contenenti amianto il cui utilizzo andrebbe del tutto o parzialmente vietato, e i procedimenti lavorativi nei quali andrebbe vietato l'utilizzo dell'amianto o di alcuni tipi di amianto o di alcuni prodotti contenenti amianto.

(3) Il divieto o l'autorizzazione di utilizzare alcuni tipi di amianto o alcune sostanze contenenti amianto e la loro sostituzione con altre sostanze dovrebbero avvenire in base ad una valutazione scientifica del rischio che essi presentano per la salute.

11. (1) L'autorità competente dovrebbe incoraggiare la ricerca sui problemi tecnici e di salute legati sia all'esposizione all'amianto, sia ai materiali sostitutivi e alle tecnologie alternative.

(2) L'autorità competente dovrebbe incoraggiare la ricerca sui prodotti contenenti amianto e lo sviluppo di altri materiali sostitutivi o di tecnologie alternative innocue o meno nocive, per eliminare o ridurre i rischi per i lavoratori.

12. (1) Qualora necessario per la protezione dei lavoratori, l'autorità competente, per quanto possibile, dovrebbe esigere di sostituire l'amianto con materiali alternativi.

(2) Prima di venire accettato per l'utilizzo in qualsiasi procedimento, ogni potenziale materiale sostitutivo andrebbe accuratamente valutato rispetto ad eventuali effetti nocivi sulla salute. Qualora

venga considerato necessario, la salute dei lavoratori esposti a questi materiali andrebbe costantemente controllata.

13. (1) Per garantire il rispetto effettivo della legislazione nazionale, l'autorità competente dovrebbe stabilire quali siano le informazioni da fornire insieme alla notifica del lavoro che comporta l'utilizzo di amianto, così come previsto all'articolo 13 della Convenzione sull'amianto del 1986.

(2) Queste informazioni dovrebbero includere in particolare:

- a) il tipo e la quantità di amianto utilizzato;
- b) le operazioni ed i procedimenti coinvolti;
- c) i prodotti fabbricati;
- d) il numero dei lavoratori esposti, con il livello e la frequenza dell'esposizione subita;
- e) le misure di prevenzione e di protezione prese in applicazione della legislazione nazionale;
- f) ogni altra informazione necessaria a salvaguardare la salute dei lavoratori.

14. (1) La demolizione delle parti di strutture o di costruzioni contenenti materiali isolanti friabili in amianto e l'eliminazione dell'amianto da fabbricati o da costruzioni nelle quali l'amianto potrebbe essere messo in sospensione nell'aria andrebbero sottoposte ad autorizzazione; questa autorizzazione andrebbe concessa esclusivamente a datori di lavoro o ad imprenditori riconosciuti dall'autorità competente come qualificati per svolgere tali lavori, conformemente alle disposizioni della presente Raccomandazione.

(2) Prima di intraprendere lavori di demolizione o di rimozione, il datore di lavoro o l'imprenditore dovrebbe essere tenuto ad elaborare un piano di lavoro specificando le misure da prendere prima dell'inizio del lavoro, in particolare per:

- a) fornire tutta la protezione necessaria ai lavoratori;
- b) limitare l'emissione di polveri di amianto nell'aria;
- c) informare i lavoratori che possono essere colpiti dall'eventuale emissione nell'aria di polveri di amianto, delle procedure generali, dell'attrezzatura da utilizzare e delle precauzioni da prendere;
- d) prevedere l'eliminazione dei rifiuti contenenti amianto conformemente al paragrafo 28 della presente Raccomandazione.

(3) I lavoratori o i loro rappresentanti andrebbero consultati sul piano di lavoro di cui al sottoparagrafo (2) qui sopra.

15. (1) Ogni datore di lavoro, con la partecipazione dei propri dipendenti, dovrebbe elaborare ed applicare un programma di prevenzione e di controllo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. Questo programma andrebbe riveduto ad intervalli regolari e alla luce dei cambiamenti nei procedimenti lavorativi e nelle attrezzature utilizzate, o nelle tecniche e nei metodi di prevenzione e di controllo.

(2) L'autorità competente, conformemente alla prassi nazionale, dovrebbe intraprendere attività di assistenza, in particolare alle piccole imprese nelle quali possono mancare le conoscenze o i mezzi tecnici, per elaborare programmi di prevenzione, nei casi in cui ci potrebbe essere esposizione all'amianto.

16. Andrebbero adottati dispositivi tecnici di prevenzione contro le polveri e metodi di lavoro adeguati per prevenire la liberazione di polveri di amianto nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

Anche qualora vengano rispettati i limiti di esposizione o gli altri criteri di esposizione, andrebbero prese tali misure per ridurre l'esposizione al livello ragionevolmente più basso e praticamente realizzabile.

17. Le misure da prendere sia per prevenire o controllare l'esposizione dei lavoratori all'amianto, sia per evitare ogni esposizione dovrebbero comprendere in particolare le disposizioni seguenti:

- a) andrebbe utilizzato l'amianto solo qualora sia possibile prevenirne o controllarne i rischi; in caso contrario, per quanto tecnicamente realizzabile, l'amianto andrebbe sostituito con altri materiali o con l'utilizzo di tecnologie alternative, valutate scientificamente come essendo innocue o meno nocive;
- b) il numero di persone assegnate a lavori che comportino l'esposizione all'amianto, come pure il tempo di esposizione di queste persone, andrebbe ridotto al minimo necessario ad effettuare il compito in sicurezza;
- c) andrebbero utilizzati macchinari, attrezzature e metodi di lavoro che eliminino o riducano al minimo la formazione di polveri di amianto e, in particolare, la loro liberazione nell'ambiente lavorativo e nell'ambiente in generale;
- d) i luoghi di lavoro nei quali l'utilizzo dell'amianto può provocare la liberazione nell'aria di polveri di amianto andrebbero isolati dall'insieme dell'ambiente lavorativo, per prevenire la possibile esposizione di altri lavoratori all'amianto;
- e) le zone di attività che comportino l'esposizione all'amianto andrebbero chiaramente delimitate e identificate con una segnaletica che vieti l'accesso alle persone non autorizzate;
- f) andrebbe documentata per iscritto la localizzazione dell'amianto utilizzato nella costruzione di edifici.

18. (1) Andrebbe vietato l'utilizzo del crocidolite e dei prodotti che contengono questa fibra.

(2) Qualora la sostituzione non sia ragionevole e praticamente realizzabile, l'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, dovrebbe essere abilitata a concedere deroghe al divieto previsto al sotto-paragrafo (1) qui sopra, a condizione che vengano prese misure per garantire che non sia minacciata la salute dei lavoratori.

19. (1) Andrebbe vietata qualsiasi forma di utilizzo dell'amianto floccato.

(2) Andrebbe vietato l'utilizzo di materiali isolanti friabili in amianto.

(3) Qualora i metodi alternativi non siano ragionevolmente praticabili, l'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, dovrebbe essere abilitata a concedere deroghe al divieto previsto ai sotto-paragrafi (1) e (2) qui sopra, a condizione che vengano adottate misure per garantire che non sia minacciata la salute dei lavoratori.

20. (1) I produttori ed i fornitori di amianto, così come i fabbricanti ed i fornitori di prodotti contenenti amianto, dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'adeguata etichettatura dei contenitori o dei prodotti.

(2) La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che l'etichetta debba essere stampata nella o nelle lingue più diffuse nel paese interessato, ed indicare che il contenitore o il prodotto contengono amianto, che l'inalazione di polveri di amianto presenta un rischio per la salute e che andrebbero prese adeguate misure di protezione.

(3) La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che i produttori ed i fornitori di amianto, così come i fabbricanti ed i fornitori di prodotti contenenti amianto, debbano elaborare e fornire una scheda tecnica indicando il tenore in amianto, i rischi per la salute e le adeguate misure di protezione relative al materiale o al prodotto.

21. Il sistema di ispezione previsto all'articolo 5 della Convenzione sull'amianto del 1986 dovrebbe ispirarsi alla Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947. Le ispezioni andrebbero eseguite da un personale qualificato. I servizi di ispezione dovrebbero poter ottenere dal datore di lavoro le informazioni elencate al paragrafo 13 qui sopra.

22. (1) I limiti di esposizione andrebbero fissati in riferimento alla concentrazione, ponderata nel tempo, delle polveri di amianto in sospensione nell'aria, comunemente rapportate ad un giorno lavorativo di otto ore ed a una settimana di quaranta ore, e in riferimento ad un metodo riconosciuto di prelievo e di misura.

(2) I limiti di esposizione andrebbero riveduti e aggiornati periodicamente, alla luce dei progressi tecnologici e dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e mediche.

23. Gli impianti, i sistemi di ventilazione, le attrezzature e i dispositivi di protezione progettati per la prevenzione tecnica contro le polveri di amianto andrebbero verificati regolarmente e mantenuti in buono stato di funzionamento.

24. I luoghi di lavoro andrebbero puliti con metodi che garantiscano la sicurezza, con la frequenza necessaria a prevenire l'accumulo di polveri di amianto sulle superfici. Le disposizioni della Convenzione sull'amianto del 1986 e della presente Raccomandazione dovrebbero applicarsi al personale di pulizia.

25. (1) Qualora non sia possibile prevenire o controllare diversamente i rischi dovuti alle polveri di amianto in sospensione nell'aria, il datore di lavoro dovrebbe fornire, mantenere e, se necessario, sostituire, senza spesa per i lavoratori, a seconda dei casi, le attrezzature di protezione respiratoria adeguate, come pure gli indumenti di protezione speciali. In tale caso, i lavoratori dovrebbero essere tenuti all'uso di queste attrezzature.

(2) L'attrezzatura di protezione respiratoria dovrebbe essere conforme alle norme stabilite dall'autorità competente e venire utilizzata esclusivamente come misura supplementare, temporanea, di emergenza o eccezionale, e non come una alternativa alla prevenzione tecnica.

(3) Qualora sia richiesto l'utilizzo di una attrezzatura di protezione respiratoria, andrebbero previsti tempi di riposo sufficienti in aree di riposo adeguate, tenuto conto dello sforzo fisico provocato dall'utilizzo di una tale attrezzatura.

26. Qualora i vestiti personali dei lavoratori possano essere contaminati da polveri di amianto, il datore di lavoro, conformemente alla legislazione nazionale e in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, dovrebbe fornire vestiti da lavoro adeguati che non andrebbero indossati al di fuori del luogo di lavoro.

(2) Il datore di lavoro dovrebbe fornire ai lavoratori informazioni adeguate e in forma appropriata, sui rischi che potrebbero risultare per le loro famiglie o per altre persone, dal fatto di portare a casa vestiti contaminati con polveri di amianto.

(3) Il trattamento e la pulitura dei vestiti da lavoro e degli indumenti speciali di protezione andrebbero effettuati in condizioni soggette a controllo, conformemente ai requisiti dell'autorità competente, per prevenire l'emissione di polveri di amianto.

27. (1) Andrebbero messi a disposizione dei lavoratori esposti all'amianto, a seconda delle necessità, spogliatoi doppi, impianti di lavandini e di docce, e aree di riposo.

(2) Andrebbe concesso, durante l'orario di lavoro, un tempo sufficiente per il cambio di vestiti, la doccia o il lavaggio dopo il turno lavorativo, conformemente alla prassi nazionale.

28. (1) Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, il datore di lavoro dovrebbe eliminare i rifiuti contenenti amianto in un modo che non presenti rischi né per la salute dei lavoratori interessati, ivi compresi quelli che manipolano i rifiuti di amianto, né per la salute delle popolazioni che vivono nelle vicinanze dell'impresa.

(2) Andrebbero adottate misure adeguate da parte dell'autorità competente e dei datori di lavoro per prevenire l'inquinamento dell'ambiente generale con le polveri di amianto emesse a partire dal luogo di lavoro.

IV. CONTROLLO DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

29. Nei casi decisi dall'autorità competente, il datore di lavoro prenderà disposizioni per il controllo sistematico delle concentrazioni di polveri di amianto in sospensione nell'aria dei luoghi di lavoro, per il controllo sistematico della durata e del livello di esposizioni dei lavoratori all'amianto, e per il controllo della salute dei lavoratori.

30. (1) Il livello di esposizione dei lavoratori all'amianto andrebbe misurato o calcolato in termini di media ponderata nel tempo per un periodo di riferimento specificato.

(2) Il prelievo dei campioni e la misura della concentrazione delle polveri di amianto in sospensione nell'aria andrebbero affidati ad un personale qualificato che applichi metodi approvati dall'autorità competente.

(3) La frequenza e l'importanza dei prelievi e delle misure dovrebbero essere correlate al livello di rischio, ai cambiamenti introdotti nei procedimenti lavorativi o ad altre circostanze rilevanti.

(4) Nella valutazione del rischio, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione il rischio rappresentato da tutte le dimensioni di fibre di amianto.

31. (1) Per la prevenzione delle malattie e dei danni funzionali in relazione all'esposizione all'amianto, tutti i lavoratori assegnati ad un lavoro che comporti l'esposizione all'amianto dovrebbero beneficiare, a seconda dei casi:

- a) di un esame medico preliminare all'assegnazione;
- b) di esami medici periodici ad intervallo adeguato;
- c) di altri test e esami, in particolare la radiografia del torace e le prove di funzione respiratoria, che potrebbero essere necessarie per controllare lo stato di salute in relazione al rischio professionale, e per identificare i segni precoci di una malattia causata dall'amianto.

(2) Gli intervalli tra gli esami medici andrebbero determinati dall'autorità competente, tenuto conto del livello di esposizione e dello stato di salute del lavoratore in relazione al rischio professionale.

(3) L'autorità competente dovrebbe garantire che, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, vengano prese disposizioni perché i lavoratori possano continuare a beneficiare di esami medici adeguati dopo la cessazione di una attività che comporti l'esposizione all'amianto.

(4) Gli esami, test e investigazioni previsti dai sotto-paragrafi (1) e (3) qui sopra, per quanto possibile, andrebbero eseguiti durante l'orario lavorativo, e senza spesa per il lavoratore.

(5) Qualora i risultati dei test o degli esami medici rivelino l'esistenza di effetti clinici o pre-clinici, andrebbero prese misure per prevenire o ridurre l'esposizione dei lavoratori interessati e impedire un ulteriore deterioramento della loro salute.

(6) I risultati degli esami medici andrebbero utilizzati per determinare lo stato di salute in relazione all'esposizione all'amianto e non andrebbero utilizzati per discriminare il lavoratore.

(7) I risultati degli esami medici andrebbero utilizzati per facilitare l'assegnazione del lavoratore ad un lavoro compatibile con il suo stato di salute.

(8) I lavoratori sottoposti al controllo dello stato di salute dovrebbero avere:

- a) il diritto al rispetto della riservatezza delle informazioni personali e mediche;
- b) il diritto di ricevere spiegazioni complete e dettagliate sugli obiettivi e sui risultati del controllo;
- c) il diritto di rifiutare l'applicazione di procedure mediche invadenti che potrebbero danneggiare la propria integrità fisica.

32. Conformemente alla prassi nazionale, i lavoratori andrebbero informati in modo sufficiente ed adeguato dei risultati dei propri esami medici e dovrebbero ricevere una consulenza individuale sul proprio stato di salute in relazione al lavoro.

33. Qualora il controllo della salute permetta di individuare una malattia professionale causata dall'amianto, questa malattia andrebbe notificata all'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

34. Qualora sia sconsigliata per ragioni mediche l'assegnazione permanente ad un lavoro che implichi una esposizione all'amianto, andrebbe fatto ogni sforzo per fornire ai lavoratori interessati mezzi alternativi per conservare il reddito, in coerenza con la prassi e le condizioni nazionali.

35. La legislazione nazionale dovrebbe prevedere un risarcimento per i lavoratori che contraggano una malattia o presentino una invalidità funzionale dovuta all'esposizione professionale all'amianto, conformemente alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali del 1964.

36. (1) I registri del controllo dell'ambiente lavorativo andrebbero conservati per almeno trent'anni.

(2) I registri del controllo dell'esposizione dei lavoratori, insieme agli elementi delle loro cartelle sanitarie relativi ai rischi di danni alla salute dovuti all'esposizione all'amianto e alle radiografie del torace, andrebbero conservati per almeno trent'anni dopo la cessazione di una attività che comporti l'esposizione all'amianto.

37. I lavoratori interessati, i loro rappresentanti e i servizi di ispezione dovrebbero avere accesso ai registri del controllo dell'ambiente di lavoro.

38. In caso di chiusura di una impresa o dopo la cessazione dell'impiego di un lavoratore, i registri e le informazioni conservate in applicazione del paragrafo 36 qui sopra andrebbero depositati, conformemente alle direttive dell'autorità competente.

39. Conformemente alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, una impresa nazionale o multinazionale che comprenda più di uno stabilimento dovrebbe essere tenuta a prendere le misure di sicurezza per prevenire e controllare i rischi per la salute dovuti all'esposizione professionale all'amianto e per proteggere i lavoratori contro questi rischi, senza discriminazione, in tutti i suoi stabilimenti, indipendentemente dal luogo o dal paese in cui essi siano collocati.

V. INFORMAZIONE E EDUCAZIONE

40. L'autorità competente dovrebbe prendere misure per promuovere la formazione e l'informazione di tutte le persone interessate sulla prevenzione e sul controllo dei rischi per la salute che comporta l'esposizione professionale all'amianto, e sulla protezione contro questi rischi.

41. L'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, dovrebbe elaborare guide didattiche adeguate per i datori di lavoro, per i lavoratori e per altri.

42. Il datore di lavoro dovrebbe assicurare che i lavoratori che potrebbero essere esposti all'amianto ricevano, senza spesa per loro, una formazione e delle istruzioni periodiche in una lingua e in un modo che possano capire facilmente, sugli effetti sulla salute di questa esposizione, sulle misure per prevenire e controllare l'esposizione all'amianto, in particolare sui metodi di lavoro corretti che prevengano e controllino la formazione e l'emissione nell'aria di polveri di amianto, come pure sull'utilizzo delle attrezzature collettive e individuali di protezione messe a disposizione dei lavoratori.

43. Le misure educative dovrebbero attirare l'attenzione sui rischi particolari per la salute dei lavoratori creati dalla combinazione del tabagismo con l'esposizione all'amianto.

44. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero prendere misure concrete per collaborare e contribuire a programmi di formazione, di informazione, di prevenzione, di controllo e di protezione sui rischi professionali dovuti all'esposizione all'amianto.